TRATTATO DI ESTRADIZIONE, DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE CON PROTOCOLLO FINALE, STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 12 GIUGNO 1942

Art. 32

Trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria

1. Le richieste di assistenza giudiziaria secondo gli articoli 25, 26, 27 e 30 possono essere trasmesse, oltre che nel modo indicato all'art. 10, direttamente fra le Autorita' competenti delle due Parti.

2. Quando si tratti di procedimenti penali pendenti Innanzi ad autorita' giudiziarie militari, le richieste italiane possono essere indirizzate dal Ministro della giustizia direttamente al Ministro della giustizia del Reich e le richieste germaniche dal Comando Supremo delle Forze armate direttamente al Ministro della giustizia del Regno d'Italia.

Versione in vigore dal 12 dicembre 1942, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattato di estradizione, di assistenza giudiziaria in materia penale con Protocollo finale, stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 12 giugno 1942
Estremi	Legge 18 ottobre 1942, n. 1344
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattato-di-estradizione-di-assistenza-giudiziaria-in-materia-penale/art-32-trasmissione-delle-richieste-di-assistenza-giudiziaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it